

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZI SPECIALISTICI DI CONSULENZA DEL LAVORO DI SUPPORTO ALL'APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE APPALTI IN TEMA DI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO E DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZE DELLE TUTELE.

INDICE

1	Definizioni	3
2	Oggetto e durata	3
2.1	Caratteristiche del servizio	3
3	Figure professionali per l'esecuzione delle attività contrattuali	4
3.1	Approvazione e sostituzione delle figure professionali.....	5
4	Modalità di esecuzione del contratto.....	5
4.1	Generalità	5
4.2	Piani di lavoro	5
4.3	Responsabile delle attività contrattuali e comunicazione	6
4.4	Verifica di conformità	7
5	Riservatezza	7
6	Modalità di fatturazione.....	7
7	Penali	7

1 Definizioni

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società: il fornitore** aggiudicatario del servizio.

2 Oggetto e durata

Oggetto del presente capitolato è l'acquisizione di **Servizi di supporto specialistico di consulenza del lavoro**, di supporto all'applicazione delle previsioni del D.lgs. 36/2023 (c.d. Nuovo Codice Appalti) in tema di contratti collettivi nazionali di lavoro (di qui in seguito "CCNL") e di eventuale verifica della dichiarazione di equivalenza tra le tutele previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL leader indicato nei bandi di gara (c.d. CCNL Leader) e quelle previste dal diverso CCNL indicato dall'operatore economico aggiudicatario, volti a produrre gli output dettagliati nel paragrafo 2.1

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata pari a 15 (quindici) mesi, prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi in costanza di massimale disponibile.

La Committente, si riserva l'applicazione dell'art. 120, co. 11, del D. Lgs. n. 36/2016, per cui in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente (...) nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

2.1 Caratteristiche del servizio

Con l'acquisizione in oggetto, si intende garantire il supporto a Consip, nella qualità di stazione appaltante, nelle operazioni di verifica della equivalenza delle tutele e di tutte le attività prodromiche e connesse nell'ambito di quegli affidamenti interessati dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023 in cui l'operatore economico aggiudicatario dichiara di applicare un CCNL diverso dal CCNL Leader indicato dalla stazione appaltante. In

particolare, sarà possibile usufruire dei servizi di supporto specialistico oggetto dell'affidamento per lo svolgimento a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti attività:

- Individuazione di possibili indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa ed economica dei CCNL sulla cui base l'operatore economico può effettuare la comparazione delle tutele economiche e normative del diverso CCNL prescelto al fine di rendere la dichiarazione di equivalenza;
- esecuzione dell'attività di confronto delle tutele economiche e normative tra il CCNL Leader e altri diversi CCNL eventualmente applicati dagli operatori economici aggiudicatari.
- acquisizione, dall'attività di confronto, delle informazioni necessarie alla stazione appaltante per la verifica della dichiarazione di equivalenza economica e normativa presentata dall'operatore economico aggiudicatario;
- acquisizione delle informazioni tecniche per la verifica del costo della manodopera;
- elaborazione delle tabelle di confronto tra Codici ATECO e codici CPV, quale attività tecnica prodromica alla individuazione del CCNL Leader;
- acquisizione di dati e informazioni per la valutazione della maggiore rappresentatività comparativa delle associazioni datoriali e sindacali firmatarie dei CCNL Leader;
- eventuali ulteriori prestazioni inerenti il contesto delle attività sopra citate per esigenze che si dovessero manifestare nel periodo di durata del contratto con riguardo alle varie fasi delle procedure di affidamento bandite da Consip.

3 Figure professionali per l'esecuzione delle attività contrattuali

La Società dovrà mettere a disposizione un team composto da almeno 2 consulenti del lavoro, abilitati all'esercizio della relativa professione e in possesso di documentate esperienze pregresse idonee e analoghe a quelle oggetto del presente capitolato tecnico (cfr. para 2). In particolare deve trattarsi di professionisti abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e con esperienza pluriennale in materia di contrattazione collettiva, gestione di inquadramenti contrattuali, paghe, contributi e relazioni sindacali/industriali.

3.1 Approvazione e sostituzione delle figure professionali

Entro 5 (cinque) gg. lavorativi dalla stipula del contratto, la Società invierà alla Committente i curricula dei professionisti individuati e la relativa documentazione di supporto da cui si evinca il possesso dei requisiti minimi richiesti per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato tecnico (cfr. para. 3).

La Committente, in qualunque momento durante la vigenza del contratto, potrà chiedere la sostituzione in tutto o in parte dei professionisti non ritenuti idonei allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato (cfr. para 2) e la Società si impegna a sostituirli con altre risorse aventi almeno i requisiti minimi richiesti nel presente capitolato tecnico (cfr. para. 3).

La Società dovrà mettere a disposizione i nuovi professionisti nel termine massimo di 7 (sette) gg. lavorativi nel rispetto dei requisiti sopra menzionati. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà, nonché l'eventuale sostituzione dei professionisti, non comporterà alcun onere per la Committente.

La Committente verificherà i curricula dei professionisti indicati in sostituzione e la relativa documentazione di supporto da cui si evinca il possesso dei requisiti minimi richiesti nel presente capitolato tecnico (cfr. para. 3).

Nel caso in cui la Società non provveda alla sostituzione dei professionisti, ovvero vi provveda oltre il termine di 7 (sette) gg. lavorativi, e/o in caso di inidoneità dei professionisti indicati in sostituzione, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

4 Modalità di esecuzione del contratto

4.1 Generalità

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con l'ausilio di professionisti qualificati secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell'offerta della Società.

Tutte le attività dovranno essere svolte in coordinamento con i responsabili della Committente, principalmente secondo modalità illustrate di seguito o che saranno opportunamente concordate con la Società sulla base delle specificazioni e/o integrazioni eventualmente rappresentate dalla Committente.

4.2 Piani di lavoro

Le comunicazioni tra la Committente e la Società si svolgeranno mediante posta elettronica (pec e/o ordinaria) e/o telefono (fisso e/o mobile) e/o videoconferenza.

Entro 2 (due) gg. lavorativi dalla richiesta della Committente inviata per e-mail, il Responsabile delle attività contrattuali della Committente concorderà con il Responsabile delle attività contrattuali della Società, una

riunione di avvio in modalità telematica per la definizione delle modalità/tempistiche di svolgimento delle attività in relazione agli obiettivi da perseguire e tenuto conto della pianificazione delle attività di Consip a quel momento disponibile.

Le richieste dei servizi oggetto del presente capitolato saranno inoltrate alla Società per posta elettronica ordinaria, di volta in volta, sulla base delle esigenze che saranno manifestate da Consip durante la vigenza del presente contratto.

Per l'attività da svolgersi con riferimento alla singola procedura/task, la Società, dopo averne ricevuto la richiesta tramite e-mail da parte del responsabile delle attività della Committente, invierà per posta elettronica alla Committente una comunicazione contenente la proposta del piano di lavoro in cui indicherà:

- (i) l'effort stimato per le attività, in termini di tempo occorrente per il loro svolgimento;
- (ii) il nominativo dei professionisti che svolgeranno le attività
- (iii) la quantificazione economica dell'effort in termini di tempo/spesa.
- (iv) la documentazione e/o le informazioni a cura della Committente di cui necessita per lo svolgimento delle attività
- (v) gli output intermedi o finali previsti fermo restando il coordinamento con le tempistiche e le esigenze della Committente.

La Committente, ricevuta tale comunicazione, verifica la conformità e l'adeguatezza del piano di lavoro ivi previsto alle proprie esigenze nonché la congruenza economica dei costi stimati in relazione all'effort e ai tempi stimati

La Società non potrà iniziare le attività prima che sia intervenuta per e-mail l'approvazione del piano di lavoro da parte della Committente.

Ogni singolo piano di lavoro, in accordo con la Committente, potrà essere soggetto a modifiche e ulteriori ripianificazioni, secondo le esigenze e gli indirizzi strategici che emergeranno in corso di svolgimento dell'esecuzione dei servizi richiesti, ferma restando la conclusione delle attività in oggetto entro la scadenza concordata con la Committente.

La Società si impegna allo svolgimento delle attività nel rispetto delle date di scadenza di volta in volta concordate con la Committente

Qualora, a seguito dello svolgimento delle attività, l'output finale della Società non fosse conforme alle esigenze espresse dalla Committente, la Società si impegna a rimuoverne i vizi entro 2 giorni lavorativi e senza oneri aggiuntivi a carico della Committente.

4.3 Responsabile delle attività contrattuali e comunicazione

La Società dovrà comunicare entro 5 (cinque) gg. lavorativi dalla stipula del contratto, il nominativo del Responsabile delle attività contrattuali della Società, nonché un numero di telefono (fisso e mobile) e un indirizzo e-mail (ordinario e PEC) al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile delle attività contrattuali sarà l'interlocutore unico della Committente per gli aspetti amministrativi e per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

Resta inteso che, per tutta la durata del contratto, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

4.4 Verifica di conformità

Le prestazioni contrattuali saranno sottoposte a verifica di conformità al fine di attestare la rispondenza delle attività previste secondo le disposizioni definite nel presente capitolato.

5 Riservatezza

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e la Committente sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

6 Modalità di fatturazione

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, la Società potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

7 Penali

Oltre a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, la Committente si riserva di applicare le seguenti penali:

- una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento delle attività, rispetto alle tempistiche indicate nel piano di lavoro approvato
- una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti al paragrafo 4.2 per l'eliminazione dei vizi.

Resta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.